

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite le utenze domestiche in sottocategorie:
 - a) Prima casa di residenti (proprietario residente):
Le unità abitative occupate da utenze domestiche di soggetti che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Seconda casa di residenti (proprietario residente):
Le unità abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune;
 - c) Seconda casa di residenti, non residenti o persone giuridiche (occupante residente):
Le unità abitative occupate da utenze domestiche di soggetti che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune, non proprietarie dell'unità abitativa;
 - d) Seconda casa di non residenti (proprietario non residente):
Le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
 - e) Unità immobiliare di persone giuridiche (proprietario persona giuridica):
Le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza di proprietà di persone giuridiche.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, sottocategorie a) e c) del precedente comma 1, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune.
3. Per le utenze domestiche non residenti, di cui alle sottocategorie b), d) ed e) del precedente comma 1, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

DA m ²	A m ²	n° persone
0	0	1
1	30	2
31	50	3
51	70	4
71	90	5
oltre 90		6

4. La tariffa per le utenze domestiche è costituita da una quota fissa ed una variabile. Per la determinazione della quota fissa (**Qf**) da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento **Ka** relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose (oltre i sei componenti), secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1b (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08

4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

5. In presenza di sistemi che consentano la misurazione puntuale degli apporti, la quota riferita alla parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati specificata per chilogrammo prodotto da ciascuna utenza, è costituita da:
- una quota base variabile (**Qbv**), intesa come canone di base del servizio che tutte le utenze devono corrispondere. Questa è costituita da una quantità di chilogrammi minimi di rifiuti fatturati, indipendentemente dal peso realmente conferito, moltiplicati per il costo €/kg approvato per l'anno di riferimento. La quantità di kg minimi viene ponderata in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni tipologia di nucleo (da uno a sei e più componenti) una quota desunta dalla produzione media statistica calcolata sulla base delle elaborazioni dei dati puntuali rilevati nel corso dell'anno precedente ed applicata nella misura non superiore al 50%;
 - una quota variabile (**Qv**) dovuta per le quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di cui alla lettera a).
6. Il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche in presenza di dati puntuali riferiti al peso conferito fa riferimento alla seguente formula:

$$\begin{aligned} & \text{(Quota fissa)} + (\text{kg min} \times \text{€/kg}) + (\text{kg oltre min.} \times \text{€/kg}) \\ & = (Qf) + (Qbv) + (Qv) \end{aligned}$$

Se attivo un sistema per la raccolta del rifiuto organico domestico, all'importo di cui alla formula sopra riportata viene aggiunta una quota fissa in euro (**Qf org/dom**) moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare (**nr. comp.ti**) calcolati secondo le modalità di cui all'art. 10, commi 2. e 3.

$$(Qf) + (Qbv) + (Qv) + (Qf \text{ org/dom} \times \text{nr. comp.ti})$$

7. La determinazione delle categorie di utenza, dei coefficienti utilizzati, delle quote in euro e le formule per il calcolo delle tariffe sono specificati nel "*Progetto tariffario*" approvato annualmente assieme alle tariffe dall'Organo comunale competente.

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive, classificate ai sensi del D.P.R. 158/99, la tariffa è costituita da una quota fissa ed una variabile. La parte fissa della tariffa (**Qf**) è attribuita sulla base del coefficiente (**Kc**) relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività di cui al comma 7, moltiplicato per una quota unitaria (**Qu**) relativa alle categorie non domestiche per unità di superficie in metri quadri (**m²**) assoggettabile a tariffa.

$$Qf = Kc \times Qu \times m^2$$

2. In presenza di sistemi che consentano la misurazione puntuale degli apporti, la quota riferita alla parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati specificata per chilogrammo prodotto da ciascuna utenza non domestica, è costituita da:
- a) una quota base variabile (**Qbv**), intesa come canone di base del servizio che tutte le utenze devono corrispondere. Questa è costituita da una quantità di chilogrammi minimi al metro quadro di rifiuti fatturati, indipendentemente dal peso realmente conferiti e moltiplicati per il costo €/kg approvato per l'anno di riferimento. La quantità di kg minimi al metro quadro viene definita dalla produzione media statistica per ogni categoria non domestica di riferimento, calcolata sulla base delle elaborazioni dei dati puntuali rilevati nel corso dell'anno precedente ed applicata nella misura non superiore al 50%;
 - b) una quota variabile (**Qv**) dovuta per le quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di cui alla lettera a).
3. La formula per il calcolo della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche in presenza di dati puntuali riferiti al peso conferito fa riferimento alla seguente formula:

$$(Kc \times Qu \times m^2) + (kg \text{ min}/m^2 \times m^2 \times \text{€/kg}) + (kg \text{ oltre min.} \times \text{€/kg})$$

$$= (Qf) + (Qbv) + (Qv)$$

4. Nel calcolo della tariffa, relativa alle utenze non domestiche, per le quali viene svolto il servizio di raccolta del rifiuto organico non domestico, i chilogrammi minimi di produzione di rifiuto residuo (kg min/m²) sono ridotti del 50%. Per contro alle stesse utenze viene aggiunta una quota in base alla tipologia del servizio prestato:
- a) se il rifiuto viene raccolto a domicilio mediante lo svuotamento di appositi cassonetti, una quota in euro (€/Kg/org) per ogni chilogrammo di rifiuto organico raccolto (Kg/org):

$$(Kc \times Qu \times m^2) + [(kg \text{ min}/m^2)/(2) \times (m^2 \times \text{€/kg})] + (kg \text{ oltre min.} \times \text{€/kg})$$

$$+ (\text{€/Kg/org} \times Kg/org)$$

- b) se il rifiuto viene conferito direttamente dall'utenza presso strutture multiutenza nel territorio comunale, una quota in euro (€/Qu/org) moltiplicata per la superficie dell'utenza (m²) e per il coefficiente (Kc) applicato alla categoria di riferimento:

$$(Kc \times Qu \times m^2) + [(kg \text{ min}/m^2)/(2) \times (m^2 \times \text{€/kg})] + (kg \text{ oltre min.} \times \text{€/kg})$$

$$+ (\text{€/Qu/org} \times m^2 \times Kc)$$

5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una

esatta determinazione del peso dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.

7. La determinazione delle categorie di utenza (utilizzando come base di riferimento quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3B - Nord), dei coefficienti utilizzati, delle quote in euro e le formule per il calcolo delle tariffe sono specificati nel "*Progetto tariffario*" approvato annualmente assieme alle tariffe dall'Organo comunale competente.